



Consiglio Regionale dell'Abruzzo

**NOTA INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE  
DELLA L.R. 31/2006**

n. 4 Ottobre 2013

a cura del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

**L.R. 31/2006  
Disposizioni per la  
promozione ed il sostegno  
dei centri antiviolenza  
e delle case di accoglienza  
per le donne maltrattate**



# Sommario

- 03 Entità del fenomeno
- 05 La legge regionale: l'attuazione
- 09 La legge regionale: aspetti critici
- 11 Politiche regionali di contrasto alla violenza di genere: l'esperienza della Lombardia.

## In sintesi

La presente Nota nasce con l'obiettivo di verificare lo stato dell'attuazione della [L.R. 31/2006](#) a 7 anni dalla sua entrata in vigore e costituisce un aggiornamento dei contenuti di una Nota del dicembre 2009 che ha seguito la fase di prima applicazione della legge aprendo la strada alla riflessione sugli effetti della politica.

I recenti gravi fatti di cronaca hanno risvegliato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul tema della violenza sulle donne, un'attenzione che le associazioni che si occupano di questo fenomeno, invocavano da tempo. L'Italia ha di recente (giugno 2013) ratificato la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della violenza contro le donne e contro gli abusi domestici](#) (cd. Convenzione di Istanbul) che costituisce un impegno a fronteggiare il problema da tutti i punti di vista: culturale, economico, sociale.

Inoltre, di recente è diventato legge un [decreto](#) che contiene alcune norme sullo *stalking*<sup>1</sup> e sulla violenza domestica che contempla principalmente l'aspetto repressivo anziché quello preventivo.<sup>2</sup>

In risposta al problema, diverse regioni, tra cui la regione Abruzzo, hanno predisposto normative specifiche.

La Legge n. 31 del 2006 eroga finanziamenti in favore di "progetti antiviolenza" finalizzati all'attivazione e alla gestione di "Centri antiviolenza" e "Case di accoglienza" con l'obiettivo ultimo di promuovere interventi di rete e di collaborazione che coinvolgano diversi soggetti sul territorio per contrastare in maniera più efficace il fenomeno della violenza di genere valorizzando anche percorsi di elaborazione culturale e di pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne.

2

<sup>2</sup> Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 [www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg)

<sup>1</sup> Secondo la definizione dell'art. 612 bis del Codice Penale (introdotto dal Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 lo stalking (tradotto come "Atti persecutori") individua gli atti di chi "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

# Entità del fenomeno

<sup>3</sup> [http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non\\_calendario/20070221\\_00/testointegrale.pdf](http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/testointegrale.pdf)

Innanzitutto dobbiamo sottolineare come in Italia manchi una sistematica e omogenea rilevazione dei dati sulla violenza di genere a livello nazionale.

<sup>4</sup> [http://www.repubblica.it/cronaca/2012/06/25/news/normal\\_0\\_14\\_violenza\\_su\\_donne\\_cedaw\\_lancia\\_l\\_allarme\\_in\\_italia\\_ancora\\_troppa\\_poca\\_protezione-37912573/](http://www.repubblica.it/cronaca/2012/06/25/news/normal_0_14_violenza_su_donne_cedaw_lancia_l_allarme_in_italia_ancora_troppa_poca_protezione-37912573/)

Nel 2006 l'Istat ha condotto la prima indagine ufficiale interamente dedicata al fenomeno<sup>3</sup> (Istat – Indagine Multiscopo, Sicurezza delle donne, Anno 2006) su un campione di 25 mila donne in età compresa tra i 16 e i 70 anni, attraverso la tecnica dell'intervista telefonica. I numeri dell'indagine evidenziano le notevoli proporzioni del problema: ben 6 milioni 743 mila donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (il 31,9% della classe di età considerata).

Il dato relativo alla regione Abruzzo riguarda il solo anno 2006 e ci dice che il 6% delle donne in età compresa tra i 16 ed i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso dei 12 mesi precedenti.

---

Per *violenza contro le donne basata sul genere* si intende, secondo la definizione della Convenzione di Istanbul, "qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato".

---

<sup>5</sup> <http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/pubblicazioni/materiali/femicidio%20in%20italia%202012.pdf>

Dati più recenti sono forniti dal Rapporto "Violenza sulle donne"<sup>4</sup>, stilato dal relatore per le Nazioni Unite, Rashida Manjoo. Secondo l'indagine, in Italia il 76% delle violenze avviene tra le mura domestiche ad opera di ex partner, mariti, compagni o persone conosciute costituendo la causa del 70% dei femminicidi.

<sup>6</sup> [http://www.eures.it/upload/doc\\_1373620976.pdf](http://www.eures.it/upload/doc_1373620976.pdf)

In ultimo, è il caso di menzionare anche il lavoro svolto dall'Associazione "La casa delle donne" di Bologna che pubblica annualmente i dati sui femminicidi nel nostro Paese utilizzando gli articoli pubblicati sulla stampa nazionale e locale. Nel corso dell'anno 2012 sono stati registrati 124 casi di femicidio.<sup>5</sup> Per quanto riguarda il corrente anno, nei primi sei mesi ci sono stati ben 81 casi secondo quanto riportato nel Rapporto Eures -Ansa 2013.<sup>6</sup>

<sup>7</sup> Istat - Rapporto Bes 2013, Cap. Sicurezza [http://www.istat.it/files/2013/03/7\\_Sicurezza.pdf](http://www.istat.it/files/2013/03/7_Sicurezza.pdf)

Per inquadrare il fenomeno in una prospettiva storica più ampia, è utile l'analisi contenuta nel Rapporto Bes 2013<sup>7</sup> dell'Istat, il quale evidenzia come, negli anni dal 1992 al 2009, siano diminuiti in notevole misura gli omicidi subiti dagli uomini (il tasso è passato da 4 a 1,2 per 100 mila ab.) ma non quelli aventi come vittime le donne, che sono rimasti sostanzialmente stabili (0,5 per 100 mila ab.). I dati mostrano anche che le uccisioni di donne maturano principalmente nell'ambito familiare. Nel 2010 la casistica di uccisioni ad opera di partner o ex-partner riguarda il 44,9% delle donne contro il 3,8% degli uomini. Differenze rilevanti si riscontrano anche per quanto riguarda le uccisioni ad opera di parenti (23,7% per le donne e 12,2% per gli uomini).

Le violenze sulle donne maturano quindi più facilmente all'interno del contesto familiare e le minacce arrivano più frequentemente dai propri compagni o ex compagni di vita.

---

Per *violenza domestica* si fa riferimento a "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" (Convenzione di Istanbul)

---

## Decessi per omicidio per sesso. Anni 1992 - 2009

Il grafico a lato mostra la diminuzione anno per anno dei decessi per omicidio relativi agli uomini e la sostanziale costanza dei decessi riguardanti le donne (per 100.000 soggetti).





Figura 1 - fonte: Istat - Rapporto Bes 2013, Cap. Sicurezza

Per quanto riguarda la nostra regione, i dati a disposizione raccolti nel triennio 2009-2011 dai Centri anti violenza presenti da tempo sul territorio, riportati nel grafico seguente, ci dicono che il 78,2% delle violenze denunciate dalle donne che si sono rivolte ai Centri sono state compiute da coniugi, conviventi o da ex partner.<sup>8</sup>

## Autore della violenza



<sup>8</sup> <http://www.centroananke.it/antiviolenza/progetti/2.html>

Figura 2 - fonte: <http://www.centroananke.it/antiviolenza/progetti/2.html>

---

# La legge regionale: l'attuazione

## La finalità

Favorire la nascita ed il sostegno di centri antiviolenza e case di accoglienza per l'assistenza alle donne vittime di violenza (di natura sessuale, fisica, psicologica ed economica), cittadine italiane, straniere o apolide.

## Lo strumento

La legge eroga finanziamenti a sostegno di "progetti antiviolenza" disposti annualmente con legge di bilancio.

---

## La clausola valutativa

### Art. 12 L.R. 31/2006

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
  - a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
  - b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
    - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
    - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
    - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
    - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art. 8.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> art. 8 "Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza" comma 3, L.R. 31/2006:  
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività:  
a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;  
b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;  
c) progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;  
d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;  
e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

---

## Destinatari

- gli enti locali singoli o associati
- le associazioni femminili operanti in Regione con esperienza in materia
- gli enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti in Regione e con tutti gli organismi riconosciuti a livello nazionale.

---

## Le case di accoglienza

sono strutture residenziali destinate alle donne vittime di violenza, anche con i figli minorenni, che si trovino in situazioni di particolare necessità ed urgenza. L'accesso avviene unicamente per il tramite dei centri anti violenza. L'ospitalità nelle strutture è gratuita e a carattere temporaneo (per un massimo di 30 giorni). Viene garantita la segretezza e la sicurezza e una consulenza legale, psicologia e di orientamento al lavoro.

---

## I criteri per la concessione dei contributi

Sono specificati nella deliberazione di Giunta Regionale 467/P del 14.07.2007 sulla base dei requisiti indicati dalla legge (grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture, numero delle operatrici con livello di professionalità adeguato, grado di ricettività e livello di ospitalità delle strutture). La legge definisce anche le percentuali di finanziamento spettanti alle singole tipologie:

<sup>10</sup> L'obbligo di compartecipazione del 40% a carico di ciascun soggetto proponente, sembra disattendere la legge regionale la quale, infatti, prevede un obbligo di compartecipazione solo per gli Enti Locali (art.5, co. 5, lett. B).

- 60% ai centri pilota anti violenza - Tipologia A
- 20% ai centri anti violenza di nuova istituzione - Tipologia B
- 20% alle case di accoglienza - Tipologia C.

Per la Tipologia A non è prevista alcuna forma di compartecipazione da parte dei proponenti mentre per le restanti tipologie la quota obbligatoria di cofinanziamento a carico del proponente è pari al 40% di tale importo.<sup>10</sup>

---

## I centri anti violenza

sono strutture che garantiscono la prima accoglienza svolgendo le seguenti funzioni:

- colloqui preliminari per individuare bisogni e fornire le prime informazioni
- colloqui informativi di carattere legale
- percorsi personalizzati di uscita dalla violenza
- affiancamento della donna, a richiesta, nella fruizione di servizi pubblici o privati.

I centri, inoltre, intrattengono costanti rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, servizi pubblici di assistenza e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità in funzione 24 ore su 24.

Sia i centri che le case sono dotati di strutture e personale specializzato con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne.

---

## I bandi

Dal 2006 al 2012 sono stati emanati due bandi. Il primo bando, finanziato con una somma di 197.646 Euro, ha distribuito le risorse ai progetti in posizione utile nella graduatoria<sup>11</sup> come indicato nella tabella in basso.

Da segnalare che l'Associazione "Filo di Arianna" di Chieti ha successivamente rinunciato al contributo perché ritenuto insufficiente a realizzare una casa di accoglienza. Una parte del contributo è stata quindi assegnata al Comune di L'Aquila per la realizzazione di un progetto della tipologia B (centri antiviolenza di nuova istituzione).

Nel 2012 è stata stanziata la somma, piuttosto esigua, di € 60.000, ripartita su 5 progetti.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> I progetti in graduatoria (pubblicata il 21.11.2007, BURA n. 65) sono quattro su otto domande presentate.

Bando anno 2006		
Tipologie di soggetti	Soggetti richiedenti	Contributo regionale concesso
A - Centri Pilota Antiviolenza	Ass. Ananke - Pescara	€ 60.000
	Comunità Montana Peligna - Sulmona	€ 60.000
B - Centri Antiviolenza di nuova istituzione	Provincia di Teramo	€ 37.656
C - Case di Accoglienza	Ass. Il Filo di Arianna - Chieti	€ 39.990
Bando anno 2012		
Tipologie di soggetti	Soggetti richiedenti	Contributo regionale concesso
A - Centri Pilota Antiviolenza	Ass. Ananke - Pescara	€ 15.000
	Comune di Chieti	€ 6.000
	Comune di Vasto	€ 6.248
B - Centri Antiviolenza di nuova istituzione	Ass. Donn'è - Ortona	€ 25.552
C - Case di Accoglienza	Comunità Montana Peligna - Sulmona	€ 7.200

Tabella 1 - fonte: BURA n. 65 del 21.11.2007, e n. 67 del 12.12.2012

<sup>12</sup> BURA n. 67 del 12.12.2012

I contributi sono stati erogati con le seguenti modalità previste dalla DGR 467/P/2007:

- 40% dietro presentazione della dichiarazione di inizio del progetto
- 40% a seguito della presentazione del rapporto analitico semestrale sullo stato di attuazione del progetto
- 20% a saldo, con la presentazione della rendicontazione a progetto concluso.

Grazie al contributo della legge regionale è sorto il nuovo centro antiviolenza dell'Associazione Donn'è a Ortona (CH).

Inoltre, sono stati finanziati come "centri pilota" le strutture già esistenti nella provincia di Pescara e di Chieti e la casa rifugio gestita dalla Comunità Montana Peligna.


## La politica di contrasto alla violenza di genere sul territorio regionale

Negli ultimi 4 anni di applicazione della L.R. 31/2006 (2010-2013) oltre al centro antiviolenza dell'Associazione Donn'è a Ortona (CH), sono stati avviati diversi servizi da Enti Locali in collaborazione con associazioni del territorio, i quali però, non hanno fruito di erogazioni regionali ex legge 31/2006 ma sono stati finanziati attraverso contributi privati o di enti locali (Provincia e Comuni). Tali realtà si configurano per lo più come sportelli antiviolenza, con caratteristiche diverse dai centri veri e propri.

Inoltre si è da poco costituito un **coordinamento regionale** tra alcune realtà presenti sul territorio con l'obiettivo di migliorare l'incisività delle azioni di contrasto alla violenza di genere, delineando metodologie e principi comuni. I soggetti che ne fanno parte sono:

- centro antiviolenza dell'Associazione Ananke – PESCARA
- centro antiviolenza La Libellula e casa rifugio *Casa delle donne* – della Comunità Montana Peligna Sulmona (AQ)
- centro antiviolenza gestito dalla Cooperativa Alpha - Chieti
- centro antiviolenza dell'Associazione Biblioteca delle donne *Melusine* – L'Aquila.

Figura 3  
fonte: <http://www.centroananke.it/antiviolenza>



Per quanto riguarda gli **interventi di assistenza**, i dati diffusi dai centri **antiviolenza** relativi agli anni 2009 - 2011 (vedi grafico a lato) e quindi nel periodo di assenza di finanziamento ex L.R. 31/2006, descrivono una situazione disomogenea tra i vari centri, che non identifica una tendenza a livello regionale ma evidenzia la specificità di ogni singolo territorio. In particolare nell'anno 2010, alcuni centri hanno registrato un significativo aumento dei contatti e del numero di utenti prese in carico mentre altri hanno rilevato una diminuzione del fenomeno anche se nel complesso si tratta di piccole variazioni.

Nel grafico sono riportati i dati relativi sia ai centri pilota, ossia i centri che hanno ottenuto i finanziamenti nel primo anno di applicazione della legge

(Centro Ananke di Pescara, Centro Antiviolenza La Libellula della Comunità Montana Peligna e il Centro antiviolenza "La Fenice" della Provincia di Teramo) sia i dati che riguardano anche altre strutture, che non hanno beneficiato del contributo della L.R. 31/2006.



# La legge regionale: aspetti critici

La prima nota informativa del 2009 aveva rilevato alcune criticità della legge regionale e proposto alcuni correttivi. A distanza di anni non è stata apportata alcuna modifica al testo della legge che recepisce tali suggerimenti ad eccezione di [un progetto di legge del gennaio 2012](#), ad iniziativa consiliare, tutt'ora giacente in Commissione, [che fa proprie molte delle indicazioni contenute nella nota del 2009](#).<sup>13</sup> Alle criticità rilevate dal lavoro precedente possiamo aggiungere alcuni rilievi che nascono dalle mutate necessità del territorio e dall'esperienza degli operatori del settore. Vediamoli in dettaglio.

## Carenza di un sistema istituzionalizzato di raccolta dei dati sul fenomeno.

L'inserimento come primo punto non è casuale. Come rilevato all'inizio di questo lavoro, attualmente non esistono, (fatta eccezione per l'ISTAT il quale però non rileva annualmente i dati) statistiche istituzionali sul fenomeno. Senza una valutazione dell'entità del fenomeno è estremamente difficile pianificare interventi mirati e, in generale, impostare politiche di contrasto efficaci.

Risulta necessario pertanto, promuovere una sistematica raccolta di dati sul territorio regionale con l'ausilio dei soggetti coinvolti (in primis i centri Antiviolenza) e individuare un organismo responsabile dell'analisi e diffusione (come ad esempio un Osservatorio).

## Aspetto finanziario: la L.R. n. 31 è stata finanziata solo negli anni 2006 e 2012.

Occorre garantire il finanziamento annuale della legge e aumentarne l'importo, in considerazione del fatto che risulta difficile per i centri programmare attività a lungo termine in assenza di certezze sui fondi soprattutto nel caso in cui si vogliano incentivare progetti a rete. Un finanziamento adeguato e costante consentirebbe di avviare anche

altri servizi come ad esempio, quelli rivolti ai c.d. "maltrattanti", come già avviene in alcuni centri antiviolenza di altre regioni e ai bambini, spesso testimoni degli episodi di violenza familiare.

## Inidoneità della legge ad incentivare l'apertura e la permanenza sul territorio di case di accoglienza.

Prevedendo una ripartizione dei finanziamenti sbilanciata a favore dei centri antiviolenza (60% dello stanziamento per i centri-pilota e il restante 40% ripartito tra i centri antiviolenza di nuova istituzione e le case di accoglienza)<sup>14</sup> la normativa sembra considerare maggiormente onerosi i costi finanziari di gestione dei centri piuttosto che delle case rifugio. Probabilmente la scelta a favore dei centri è motivata dalla necessità di fronteggiare meglio la prima accoglienza che si ritiene numericamente superiore all'utenza delle case di accoglienza. Tuttavia sarebbe il caso di rivedere le percentuali di ripartizione dei fondi alla luce dell'esperienza passata (rinuncia al progetto di una casa rifugio da parte dell'associazione *Il Filo di Arianna* per inadeguatezza del contributo).

<sup>14</sup> L.R. 31/06 art. 5 comma 1 e DGR 467/P del 14.07.2007

<sup>13</sup> Progetto di legge ad iniziativa dei Consiglieri Camillo Sulpizio e Federica Chiavaroli.

Il testo contiene disposizioni relative alla necessità di

- garantire un finanziamento adeguato e costante alla legge
- incentivare la creazione di un centro antiviolenza e di una casa di accoglienza per provincia e di sportelli nei centri urbani di più grandi dimensioni
- promuovere il lavoro in rete con i servizi sociali del territorio e la Rete Nazionale Antiviolenza
- prevedere requisiti di esperienza per i centri e le case di accoglienza
- assegnare una maggiore percentuale di risorse alle case di accoglienza
- istituire un Albo regionale delle Associazioni che gestiscono i centri Antiviolenza
- creare un Comitato tecnico regionale di vigilanza sull'attuazione della L.R. 31/06

### Carenza di definizione dei requisiti minimi prescritti per la realizzazione dei centri e delle case.

La regione dovrebbe definire meglio requisiti dei centri e criteri di qualità dei servizi erogati attraverso la stesura di linee guida regionali e l'istituzione di un Registro regionale delle organizzazioni con lo scopo preminente o esclusivo del contrasto alla violenza di genere.

### Disomogeneità territoriale della distribuzione dei Centri Antiviolenza.

Pur riservando, come abbiamo detto, una parte sostanziosa del finanziamento ai centri antiviolenza, il testo di legge non prevede disposizioni per garantire la presenza di un centro per capoluogo di provincia, e di "sportelli antiviolenza" nei Comuni più popolosi. Incentivare l'apertura di tali sportelli, magari da parte degli stessi enti che gestiscono i centri provinciali, permetterebbe di coprire le zone del territorio molto popolate ma distanti dal capoluogo e scarsamente collegate, garantendo al contempo modalità operative omogenee e coordinate.

### Scarsa valorizzazione del ruolo svolto dalle reti provinciali con gli operatori del settore.

Il lavoro in "rete" è indispensabile per fronteggiare efficacemente il problema. Le reti attivate sul territorio regionale sono nate dall'iniziativa autonoma dei centri e di alcuni enti; il loro mantenimento però, richiede notevoli risorse (umane e finanziarie) e pertanto sarebbe auspicabile un intervento regionale che preveda finanziamenti specifici.

### Mancanza di un intervento diretto della Regione nella politica di contrasto alla violenza di genere.

Da sottolineare anche l'importanza di un governo della rete antiviolenza mirato a coordinare il lavoro delle varie realtà sorte spontaneamente sul territorio regionale dal 2006 ad oggi, definendo competenze e campi d'azione precisi per evitare sovrapposizioni e migliorare la qualità degli interventi e rendere l'offerta più omogenea. Inoltre la Regione

dovrebbe favorire lo svolgimento delle attività con modalità integrata con i servizi sociali del territorio. Un ruolo di collegamento tra gli operatori e la Regione potrebbe essere svolto da un Comitato Tecnico regionale (costituito da funzionari della Giunta) in dialogo costante con il Coordinamento regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e con gli altri operatori delle reti antiviolenza.

Scarsa attenzione alla formazione specifica degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine, degli operatori dei servizi sociali e in generale di tutti i soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti nel lavoro di rete di contrasto alla violenza di genere. La formazione riveste un'importanza fondamentale perché aiuta a riconoscere le specificità della violenza di genere e ad allontanare il pericolo di una sottovalutazione del problema.

### Mancanza di iniziative di sensibilizzazione del territorio sul tema.

Rilevato che la violenza di genere è innanzitutto un problema culturale, occorre promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nelle università, oltre a iniziative rivolte a tutta la cittadinanza (incontri pubblici, dibattiti, manifestazioni di vario tipo).

# Politiche regionali di contrasto alla violenza di genere: l'esperienza della Lombardia.

La violenza di genere è un fenomeno complesso che non può essere affrontato con un solo strumento. Occorre mettere in campo molte energie e far lavorare insieme molti soggetti per poter attaccare il problema da più fronti.

Il progetto di legge, cui si accennava prima, potrebbe costituire un ottimo punto di partenza per una seria revisione dell'attuale normativa regionale. Fondamentale però, è inserire disposizioni che affrontino il problema delle statistiche sul fenomeno, della formazione degli operatori, della sensibilizzazione della cittadinanza e, soprattutto, che attribuiscono alla Regione il ruolo fondamentale di governo della politica.

Riassumendo, è necessario un intervento legislativo di più ampio respiro e a tale proposito, un buon modello di riferimento potrebbe essere la legge della Regione Lombardia 3 luglio 2012, n. 11, "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza".<sup>15</sup>

In sintesi gli ambiti di intervento del provvedimento legislativo:

- Rete regionale antiviolenza: costituita dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza del territorio che può essere allargata, attraverso protocolli di intesa promossi dalla Regione, anche a enti locali, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria e amministrazione penitenziaria. Alla Regione è attribuito il compito di coordinare le attività della rete e fissare i criteri e le modalità di adesione ad essa.
- Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: adottato dalla Regione, risponde all'esigenza di assicurare l'omogeneità a livello territoriale dei servizi e degli interventi. La caratteristica del Piano è quella di basarsi su di un approccio "integrato" al problema che coinvolge più ambiti di intervento (sociale, sociosanitario, educativo e formativo, delle politiche abitative, del lavoro e della sicurezza).
- Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne: organo di consultazione, di confronto, di pianificazione e di elaborazione degli interventi costituito da rappresentanti della Regione e dei soggetti coinvolti nella Rete.
- Formazione degli operatori sanitari e sociali, delle forze dell'ordine e in generale di tutti i soggetti chiamati ad intervenire sul problema, promossa dalla Regione anche in collaborazione con gli uffici scolastici e con i soggetti appartenenti alla Rete.
- Iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione promosse dalla Regione con l'ausilio del privato sociale e di soggetti istituzionali, in particolare di istituzioni scolastiche volte a diffondere una cultura mirata al rispetto di genere.
- Monitoraggio costante dell'evoluzione del fenomeno e delle azioni di prevenzione e di contrasto effettuato dalla Regione attraverso un'attività di raccolta, elaborazione e diffusione di dati e di informazioni.

<sup>15</sup> L.R. 3/07/12 n. 11  
<http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012070300011>

Le informazioni sono tratte da atti formali pubblicati sul BURA, da testi di legge e da Deliberazioni di Giunta Regionali, da articoli apparsi sulla stampa nazionale e regionale, da contatti con gli operatori dei Centri Antiviolenza della regione Abruzzo, da pubblicazioni dell'ISTAT. La Nota è stata redatta dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio, Sergio Iovenitti (Dirigente), Luciana Bruno (Responsabile), Silvia Macciocchi.

**Servizio Analisi Economica,  
Statistica e Monitoraggio**

*tel.* 0862 644478

0862 644739

0862 644746

*e-mail* [servizio.monitoraggio@crabruzzo.it](mailto:servizio.monitoraggio@crabruzzo.it)